

L'END OF WASTE CARTA PER CARTA E CARTONE: UN ULTERIORE PASSO AVANTI SULLA STRADA DELLA CIRCOLARITÀ



Claudio Busca, *Responsabile Public Affairs Comieco*

Il 24 febbraio 2021 è entrato in vigore il DM 188/2020 che prevede la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone. Il decreto, in altri termini, individua i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati rifiuti “*ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184 ter, D.Lgs 152/2006*”. L'End of Waste (“cessazione della qualifica di rifiuto”) può essere definito come il risultato di un processo di recupero che permette ad un rifiuto di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotto. Sotto il profilo economico l'EoW pone i materiali recuperati sullo stesso

notificato a Bruxelles. Il DM 188 prevede inoltre una più puntuale disciplina anche per quanto riguarda gli impianti che recuperano la carta, introducendo specifiche previsioni sulla effettuazione delle verifiche e dei controlli.

End of Waste e Materie Prime Secondarie

Ma qual è il nesso e la differenza con le materie prime secondarie (MPS)? Sotto il profilo normativo le MPS erano previste e regolate dall'art. 181 *bis*, D.Lgs 152/2006 poi sostituito dall'art. 184 *ter* sulla cessazione della qualifica di rifiuto, in recepimento della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98 che ha introdotto nel quadro normativo il concetto di EoW. Concettualmente le MPS sono collegate al reimpiego effettivo ed oggettivo del materiale recuperato, in assenza del quale tornano ad essere qualificate e gestite come rifiuti. Sotto tale ultimo profilo, le MPS sono state da taluno considerate

UN CENNO ALLA UNI EN 643

- ✓ La UNI EN 643:2014 «*Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare*» definisce **95 tipologie di carta da riciclare comunemente commercializzate sul mercato europeo e destinate al riciclo per la produzione di nuova carta e cartone;**
- ✓ E' una norma tecnica (UNI) e nasce per favorire la commercializzazione (vendita e acquisto) di carta da riciclare;
- ✓ Non esclude la presenza sul mercato di tipologie non ancora codificate e gli accordi tra le parti.

piano delle materie prime; sotto il profilo ambientale e sociale consente la sostituzione delle risorse naturali con materiali e sostanze derivate dai rifiuti, riducendone lo spreco. È dunque uno strumento fondamentale per l'economia circolare.

Per la filiera cartaria la disciplina introdotta dal DM 188 si pone in continuità con quella prevista dal DM 5 febbraio 1998 sulle materie prime secondarie, adeguando le specifiche merceologiche della carta recuperata agli standard tecnici della norma UNI di settore a livello europeo, la norma UNI EN 643. Elemento non banale sotto il profilo della valenza “europea” dei criteri stabiliti dal nuovo decreto che, prima della sua emanazione, è stato

dei “rifiuti depotenziati”. L'EoW si riferisce, come detto, ad un processo di recupero che trasforma un rifiuto in un nuovo materiale. Non è più, pertanto, un “rifiuto depotenziato” in attesa di diventare un non rifiuto grazie all'impiego effettivo ed oggettivo ma nasce come un vero e proprio non rifiuto. Il nesso tra la materia prima seconda e l'end of waste è che entrambi esitano da un trattamento attraverso il quale il rifiuto viene recuperato per essere utilizzato in un ciclo produttivo in luogo delle materie prime vergini.

Le quattro condizioni per avere un End of Waste

Il concetto di End of Waste, come accennato in precedenza, entra nel quadro normativo con la Diret-

tiva 2008/98/CE (c.d. “direttiva quadro sui rifiuti”). In particolare, al Considerando 22 si legge che “... la presente direttiva dovrebbe chiarire quando taluni rifiuti cessano di essere tali stabilendo criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale”. Al Considerando 22 fa seguito l’articolo 6 della stessa Direttiva che stabilisce le condizioni necessarie affinché un rifiuto cessi di essere tale.

In particolare:

1. *La sostanza o l’oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici.*
2. *Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto.*
3. *La sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.*
4. *L’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.*

Quando queste quattro condizioni sono simultaneamente soddisfatte ciò che esita da un processo di recupero non è più un rifiuto ma un prodotto. Le predette condizioni sono state integralmente recepite dall’art. 184 *ter*, D.Lgs 152/2006.

Vediamole più nel dettaglio.

La prima condizione implica che il bene ottenuto debba essere diffuso, ossia utilizzato in ambiti noti. L’esistenza di un mercato o una domanda per un dato bene o prodotto corrobora il suo utilizzo in comparti o settori economici in quanto rende probabile l’utilizzo stesso e meno probabile l’abbandono.

La terza condizione fa sì che la sostanza o l’oggetto debbano garantire i requisiti di utilizzo e consumo per assolvere alle prestazioni usualmente richieste e rispettare le norme di legge e tecniche relative a quella sostanza o a quel prodotto specifico.

Infine la sostanza o l’oggetto non devono essere nocivi per l’ambiente e la salute umana.

Il DM 118/2020 per la carta e il cartone

Il Decreto Ministeriale 22 settembre 2020, n. 188, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2021 ed è entrato in vigore il successivo 24 febbraio. Si tratta del “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone, ai sensi dell’art. 184 *ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Alcune novità: a) il lotto di carta e cartone

Tra le novità più rilevanti introdotte dal DM 188 vi è senz’altro quella del lotto. Di seguito la relativa definizione.

“lotto di carta e cartone recuperati”: un quantitativo di carta cartone recuperati prodotti un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate.

Il lotto è pertanto identificato in termini di quantità. Può essere, ad esempio, il materiale prodotto in una giornata lavorativa, un carico utile o la quantità massima stoccabile. In ogni caso il legislatore si è preoccupato di stabilire un limite quantitativo e temporale: il lotto non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate e non può superare il termine di 6 mesi.

Appare altresì importante evidenziare che la scelta del lotto è responsabilità del recuperatore (ossia, del produttore di carta e cartone recuperati) e la sua individuazione è indicata nel sistema di gestione della qualità che, come vedremo in seguito, il produttore deve applicare secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Al lotto è inoltre correlata la “dichiarazione di conformità” che va emessa al termine della produzione del lotto stesso e che costituisce un’altra rilevante novità introdotta dal DM 188.

b) la dichiarazione di conformità (Art. 5 e Allegato 3)


Per attestare il rispetto dei criteri della cessazione della qualifica di rifiuto al termine del processo produttivo di ogni lotto va redatta una dichiarazione di conformità secondo il modello di cui all’Allegato 3 (si veda l’infografica a pagina successiva).

La dichiarazione va inviata all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente; va conservata presso l’impianto di produzione o la sede legale mettendola a disposizione degli organi di controllo. Infine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l’EoW, il produttore conserva per un anno un campione di carta e cartone recuperati.

c) il sistema di gestione della qualità (art. 6)

Il produttore dell’EoW deve applicare un sistema di gestione della qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, che dunque da volontario diventa obbligatorio. Il manuale del sistema di gestione deve prevedere:

- le procedure operative per il controllo della conformità alla UNI EN 643;
- il piano di campionamento (lotto e campione).



Come si ottiene un EoW di carta e cartone. I rifiuti ammessi all'impianto e i relativi controlli (Allegato 1, lettera b)

L'Allegato 1, lettera b), al DM 188 elenca i codici EER dei rifiuti ammessi all'impianto:

- EER 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;
- EER 15 01 05 imballaggi compositi;
- EER 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
- EER 20 01 01 carta e cartone;
- EER 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti

dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;

- EER 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosa.

Non sono comunque ammessi i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

Nelle infografiche successive una sintesi delle fasi del controllo sui rifiuti in ingresso.

CHI: personale qualificato a ciò debitamente formato e addestrato;

COSA:

- ✓ Esame documentazione di corredo del carico
- ✓ Controllo visivo
- ✓ Accettazione del rifiuto
- ✓ Analisi merceologica almeno con cadenza annuale

- Verifica FIR o doc equipollente
- Verifica aut.ni soggetti e mezzi
- Verifica eventuali analisi eseguite sul rifiuto (per eventuale presenza contaminanti)

Per verificare corrispondenza del carico ai codici EER indicati sul doc di accompagnamento

- Pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso
- Stoccaggio dei rifiuti in area dedicata (secondo una serie di specifiche minime elencate dai 1 a 5 dell'All 1, lett. b)
- Implementare una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità

- Da prevedere nel piano di gestione qualità.
- Si presume che vada fatta per codice EER

Sono inoltre previsti controlli supplementari, anche analitici, a campione, se l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità (ad es., se in base alla provenienza vi è il sospetto che i rifiuti siano stati o possano essere stati a contatto con sostanze pericolose). I controlli analitici per rilevare eventuale presenza su formaldeide, fenoli e nonilfenoli vanno fatti da un laboratorio accreditato in base ai parametri della Tabella 1.

Tabella 1

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORI LIMITE
Formaldeide	% in peso	< 0,1
Fenolo	% in peso	< 0,1
Nonilfenoli (NP)	% in peso	< 0,1
Nonilfenolietossilati (NPE)	% in peso	< 0,1

Le caratteristiche della carta e cartone recuperata (Art. 3 e Allegato 1, lettera a)

L'art. 3 del decreto stabilisce che *all'esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all'Allegato 1.*

La carta e cartone recuperati devono risultare conformi ai requisiti indicati nella Tabella 2.

Tabella 2

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORI LIMITE
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	-	Norma UNI EN 643
Rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1
Componenti non cartacei	% in peso	Norma UNI EN 643

L'accertamento di conformità ai requisiti di cui alla tabella soprastante deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. L'accertamento deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite norma UNI 10802.

L'utilizzo della carta recuperata (Art. 4 e Allegato 2)

L'articolo 4 del decreto prevede che *“La carta e il cartone recuperati sono utilizzabili per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2”*, ossia, la manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria car-

taria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima (Allegato 2).

Il regime transitorio e l'adeguamento (art. 7)

Ai fini dell'adeguamento ai criteri previsti dal nuovo decreto, entro il 23.8.2021 il produttore era tenuto a presentare all'autorità competente:

- un aggiornamento della comunicazione se opera in regime semplificato;
- un'istanza di aggiornamento dell'AIA o dell'autorizzazione ordinaria.

Nel primo caso decorsi 90 giorni inizia l'operatività secondo il nuovo decreto; nel secondo caso è necessario che l'autorità competente si esprima.

Una volta inviato l'aggiornamento, nelle more dell'adeguamento, i materiali che esitano dalle operazioni di recupero già autorizzate possono essere utilizzati se conformi al DM 118/2020 e secondo la dichiarazione di conformità di cui all'art. 5.

In altri termini, ciò che rileva, anche nelle more dell'adeguamento, sono le caratteristiche del materiale prodotto: se sono conformi a quanto previsto dall'Allegato 1 e vengono attestate secondo la dichiarazione di conformità di cui all'Allegato 3 si avrà un EoW.

La filiera cartaria è sicuramente una filiera trainante l'economia circolare che, grazie allo sviluppo delle raccolte differenziate comunali e alla loro valorizzazione attraverso la rete del recupero e del riciclo che può contare su circa 370 impianti di recupero e oltre 50 cartiere, ha fatto della materia prima seconda la principale fonte di approvvigionamento del sistema produttivo nazionale. Basti pensare che oggi oltre il 60% della produzione cartaria nazionale deriva da fibre riciclate e nel comparto dell'imballaggio si è già oltre l'obiettivo di riciclo previsto al 2030 dalla normativa comunitaria. Sotto tale profilo, il DM 188/2020, dotando la filiera dei criteri EoW, costituisce certamente un tassello strategico alla costruzione dell'economia circolare per il sistema paese in quanto crea condizioni di mercato uniformi per l'offerta, la commercializzazione e l'utilizzo della carta recuperata, sulla base degli standard merceologici previsti dalla norma UNI di settore.

Per informazioni:

Comieco, Cons. Naz. Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica

www.comieco.org

